



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1733 del 16 luglio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 27 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 2082, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto, dal 1998 al 2010, “*ad acquistare, in più occasioni, i titoli azionari*” dall’Intermediario emessi, per un controvalore complessivo pari a € 8.491,95. Nel merito, il Ricorrente lamenta “*l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli*”, prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 e dall’art. 37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007, nonché la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario convenuto, che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti

dall'art. 21 del T.U.F.. Parte Ricorrente deduce altresì che l'Intermediario avrebbe *“completamente omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”*, per l'effetto mancando di adottare tutte le *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interesse e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”* ed evitando, infine, di fornire *“un'informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche di fornire indicazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*. Il Ricorrente deduce, infatti, di essere *“ un militare della Guardia di Finanza e non ha mai maturato alcuna specifica competenza nel settore dell'intermediazione finanziaria”*; lamentando così: i) l'inadempimento degli obblighi sanciti in capo all'Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari nella misura in cui avrebbe omesso di valutare e comunicare *“l'inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l'inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo [al Ricorrente]”* che sostiene, inoltre, di avere *“da sempre concentrato i pochi risparmi solo in obbligazioni e semplici polizze-vita e, in passato, non aveva mai eseguito alcun tipo di investimento in altri titoli illiquidi, negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e altamente rischiosi, di modo che non poteva - di certo - conoscerne le caratteristiche e i relativi rischi”*; ii) *“l'inadeguatezza delle operazioni fatte eseguire discende altresì dalla mancanza di diversificazione e dall'evidente eccesso di concentrazione del portafoglio titoli in strumenti emessi dalla sola Banca”*; iii) l'inadempimento degli obblighi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 *“né ex ante né nella fase successiva al compimento dell'operazione” [...]* (*“la Banca ha altresì inadeguatamente segnalato il livello di rischio delle proprie azioni, indicato sino al 2012 come "basso" e sino al 30.6.2015 (ormai dopo gli acquisti eseguiti!), non ha mai provveduto a segnalare la natura illiquida dei titoli”*), nonché la mancata adozione di *“tutti gli strumenti idonei a consentire un'effettiva valutazione dell'inadeguatezza ed inappropriatezza dei prodotti venduti rispetto ai profili di*

rischio dell'odierno ricorrente"; iv) la *"violazione dell'ordine cronologico delle vendite e [...] dell'art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007"* adducendo che *"quantomeno a livello indiziario"* la Banca avrebbe dato corso ad ordini di vendita impartiti successivamente ai propri, evocando l'intervenuto svolgimento di alcune aste in cui *"alcuni azionisti di rilievo sarebbero [...] riusciti a vendere le proprie azioni, scavalcando l'ordine cronologico"*. Pertanto, conclusivamente, il Ricorrente adisce l'ACF chiedendo di essere ristorato del danno occorso, in ragione di € 8.491,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito. In particolare, la Banca, dopo aver rappresentato che il Ricorrente *"risulta titolare di dossier titoli presso la Banca [...] sin dal dicembre 1996 e socio della Banca dal giugno del 1998."*, indica le operazioni d'investimento effettuate a partire dal 1998 sino al 2010, facendo in particolare presente che lo stesso *"al 01.07.2004, risultava già titolare di nr. 1.098 azioni [...]"* e che *"nel novembre 2004, il cliente vendeva, quasi totalmente, il proprio pacchetto azionario restando in possesso di nr. 198 azioni"*. In via preliminare, l'Intermediario eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorso per le operazioni effettuate *"dal 1998 al 31.12.2006"* (per un totale di n. 207 azioni), in quanto concluse oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Nel merito, la Banca controbatte alle doglianze formulate sulla propria *"presunta responsabilità contrattuale e precontrattuale"*, adducendo che *"il set informativo e documentale sottoscritto [...] sia del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento"*. In particolare, la Banca rileva che il Ricorrente, tra l'altro, aderendo alle operazioni di aumento di capitale sociale 2007 e 2009, avrebbe dichiarato *"di accettare integralmente il contenuto del "Prospetto informativo" nonché di aver "preso visione in particolare del capitolo "Fattori di Rischio" del Prospetto Informativo"*, prendendo *"altresì atto del conflitto di interessi che aveva la Banca [...] nell'operazione, essendo la stessa sia emittente che offerente delle azioni"*. Respinge, altresì, quanto affermato dal Ricorrente in ordine alla di lui *"mancata conoscenza in materia"*, ritenendo corretto che, *"per le operazioni poste in essere dal 2007 al 2015, [...] il profilo di rischio attribuito al cliente in fase di valutazione"*

*del questionario di profilatura sottoscritto era “alto” e “medio-alto” ad esito di questionari che, a detta della Banca, contenevano quesiti “assolutamente congrui con le operazioni poi poste in essere” e “rappresentano esattamente il profilo di rischio attribuito al cliente a tale data”. La Banca, infatti, rappresenta di aver adeguatamente raccolto le informazioni utili alla profilatura del Ricorrente sulla base della normativa applicabile *ratione temporis* ritenendo, pertanto, che nessuna contestazione possa essere alla stessa mossa sotto tale aspetto. Infine, “con riferimento [...] al mutamento del profilo di rischio riscontrato a seguito di sottoposizione di ulteriore questionario di profilatura nel 2016”, la Banca rileva che “nel riscontrare le domande del questionario, [...] in forza della maturata volontà di procedere alla vendita delle azioni [...] (la data di cessione dell’ordine è il 24.05.2016,) il ricorrente avesse interesse a fare strumentalmente emergere un profilo di investimento più conservativo ed, infatti, a tale data il profilo di rischio è risultato “medio”, con un’esperienza finanziaria “medio-bassa”, per effetto del che “il nuovo più prudentiale profilo emerso dall’aggiornamento del questionario non può in alcun modo influire retroattivamente (né invalidare) le dichiarazioni rese in precedenza che non apparivano e tutt’ora non appaiono divergenti rispetto alle caratteristiche dello stesso”. L’Intermediario convenuto, dopo aver premesso che il profilo di rischio di uno strumento finanziario “non è statico ma dinamico”, sostiene poi che “al momento della sottoscrizione, il titolo [...] fosse classificato “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile” dal Ricorrente, il quale “autorizzava ed espressamente richiedeva l’operazione” e tiene altresì a precisare che la *policy* seguita per valutare la rischiosità degli strumenti del Gruppo di appartenenza “fatto salvo il maggior patrimonio informativo disponibile, segue l’approccio previsto per tutti gli altri strumenti finanziari”, con la conseguenza che “al momento della sottoscrizione del titolo [...] lo stesso aveva un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione” rilevando, peraltro, che le informazioni “relative al grado di liquidità erano, in ogni caso, state tutte prospettate [...] nell’estratto conto titoli al 31.12.2012 e al 31.12.2015”. Con riferimento, infine, all’asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la*

Banca rappresenta preliminarmente che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, ricordando che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal proprio sistema di negoziazione interno dal cui avvio *“nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”*. Il Resistente precisa, del resto, che nella *“informativa contenuta negli estratti conto inviati all’investitore è stato dato atto dell’intervenuto peggioramento del rischio relativo al titolo in esame, da “medio” a “medio-alto”*, segnalando anche che *“nelle schede di adesione relative all’aumento di capitale promosso dalla Banca nel 2013 si dava atto del fatto che, da un punto di vista statistico, i tempi di smobilizzo delle azioni erano storicamente inferiori ai 90 giorni, ma che tale circostanza non comportava evidentemente alcuna garanzia per il futuro in merito ai tempi di smobilizzo delle azioni medesime”*. Quanto poi all’asserito ritardo occorso nella cessione dei titoli, l’Intermediario evidenzia che *“la motivazione principale del ricorso in esame rinvenga dal ritardo nella cessione delle azioni in possesso”* del Ricorrente, adducendo una serie di elementi fattuali finalizzati a dimostrare come tale ritardo non sia imputabile alla stessa. La Banca, infatti, rappresenta di aver debitamente informato il Ricorrente dell’avvenuta ammissione delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e della contestuale disattivazione del sistema di negoziazione interno dei titoli. Peraltro, mentre ordinariamente il mutamento della sede di negoziazione *“in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini”* ne comportava la decadenza, *“al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di esecuzione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno”*. La mancata esecuzione degli ordini di cessione, quindi, non potrebbe ricondursi all’inadempimento dei doveri gravanti sulla Banca, considerato altresì che successivamente all’avvio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, l’Intermediario ricorda che, *“dopo aver chiesto la cessione delle azioni [...] possedute in data 24.05.2016”*, il Ricorrente *“ha confermato il ridetto ordine in data 28.06.2017, rimasto in vigore sino al 25.08.2017”*. Pertanto, la Banca ritiene che il proprio operato sia stato corretto e che non possano essere

mostrati addebiti in ragione della mancata esecuzione dell'ordine di cessione impartito. Insiste, così, per il rigetto del ricorso.

3. Il Ricorrente, in risposta alle deduzioni di parte Resistente, ha ribadito nella sostanza quanto rappresentato in sede di ricorso e ha tenuto, altresì, a precisare che *“la Banca ha completamente ommesso di depositare un contratto di amministrazione, deposito e negoziazione titoli validamente sottoscritto dalle parti prima del 14.12.2010”* e rileva, altresì, che *“la Banca non ha provveduto a depositare un questionario MIFID anteriore al 14.12.2010”*.

4. L'Intermediario non ha ritenuto di controreplicare nel merito, evidenziando che le argomentazioni svolte dal Ricorrente in sede di controdeduzioni integrative richiamano sostanzialmente quanto già argomentato, eccetto, avanzato e dedotto nel ricorso introduttivo.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che le pretese di parte ricorrente relative alle operazioni compiute *“dal 1998 al 31.12.2006”*, non possono che ritenersi, oramai, prescritte, non constando ex art. 2946 c.c. validi atti interruttivi del relativo termine decennale dal compimento delle stesse ed essendo pacifico che in caso di violazione di una regola di condotta nella prestazione di un servizio di investimento il termine di prescrizione di durata decennale decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata, stante l'irrilevanza del momento in cui il cliente si è reso conto o avrebbe dovuto rendersi conto del verificarsi del danno (v. *ex multis* Decisione n. 466 del 23 maggio 2018; Decisione n. 439 del 16 maggio 2018; Decisione n. 233 del 31 gennaio 2018; Decisione n. 214 del 24 gennaio 2018; Decisione n. 223 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 221 del 26 gennaio 2018; Decisione n. 200 del 18 gennaio 2018; Decisione n. 97 del 26 ottobre 2017).

2. Così circoscritta la pretesa del Ricorrente che può essere oggetto di valutazione nell'ambito del presente giudizio e venendo al merito del ricorso, ritiene il Collegio che esso sia fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla doglianza relativa all'invalidità delle operazioni d'investimento compiute per nullità del contratto quadro, questo Collegio rileva che, in sede di controdeduzioni, l'Intermediario ha trasmesso esclusivamente copia del contratto quadro sottoscritto in data 14 dicembre 2010. Pertanto, considerato che *“gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto”* (Cass. civ. Sez. I, 11/04/2016, n. 7068), il Collegio non può che ritenere affette da nullità per assenza di un valido contratto-quadro le operazioni d'investimento concluse dal Ricorrente prima del 14 dicembre 2010. Infatti, questo Collegio ha già avuto modo di ritenere che, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento, come disciplinati dall'art. 23 T.U.F., *“ la circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione della prestazione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che “l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso”, così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema”* (v. in tal senso Decisione n. 398 del 24 aprile 2018).

Con riferimento alle doglianze relative all'erronea profilatura di parte Ricorrente, occorre preliminarmente rilevare che non può essere preso in considerazione l'esito del questionario asseritamente sottoscritto nel 2007, atteso che l'intermediario convenuto non ne ha prodotto copia in atti, adducendo che lo stesso *“non è stato rinvenuto agli atti della filiale ma risulta dalle procedure interne della banca”*. Del pari, non può essere esaminato l'esito del questionario sottoscritto nel 2016, in quanto compilato successivamente alla conclusione delle operazioni d'investimento

rientranti nel perimetro del presente ricorso, per effetto del che rilevano nel caso di specie le risultanze del solo questionario sottoscritto dal Ricorrente in data 14 dicembre 2010. Ebbene, le doglianze avanzate dal Ricorrente risultano meritevoli di accoglimento atteso che, in primo luogo, il possesso di una *“competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta”* riconosciuta al cliente non appare compatibile con l’esperienza lavorativa del Ricorrente (*“militare della Guardia di Finanza”*), che *“non ha mai maturato alcuna specifica competenza nel settore dell’intermediazione finanziaria”*.

A tal proposito giova evidenziare che sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce un presupposto logico per l’attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza degli stessi rispetto al profilo di rischio del cliente. E, allora, non può convincere il fatto che l’intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di *“rischio basso”* al momento della sottoscrizione. Infatti, come già ha avuto modo di rilevare questo Collegio in casi analoghi, tale valutazione *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie”* (decisione n. 127 del 29 novembre 2017).

Con riferimento, poi, alla contestata violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 in materia di illiquidi, deve preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti quantomeno con riferimento alle operazioni d’investimento concluse dopo l’adozione della Comunicazione in parola. Ebbene, in merito alla natura illiquida delle azioni emesse dalla Banca, il Collegio in un’analogha occasione ha affermato che *“la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...]*

non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (decisione ACF n. 380 del 13 aprile 2018).

Con riferimento, poi, all'inadempimento di parte convenuta agli obblighi informativi di cui la stessa è gravata, l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di non aver assolto i propri obblighi informativi in modo meramente formalistico.

Infatti, ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari sono obbligati ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l'integrità del mercato; inoltre, gli stessi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell'investitore di un set informativo parametrato al suo profilo effettivo; informativa che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita all'odierno Ricorrente. Gli specifici obblighi

informativi incumbenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. Informativa specifica che non risulta sia stata fornita nel caso di specie. Infatti, il Collegio ha ampiamente ribadito che *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l’intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”* in quanto *“l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (Decisione n. 71 del 6 ottobre 2017).

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata esecuzione dell’ordine di cessione, tale circostanza risulta sfornita di idonea prova e, pertanto, non può ritenersi fondata. Infatti, *“mentre è onere dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta, è onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che egli imputa all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed attuale”* (v. *ex multis* decisione n. 1391 del 30 gennaio 2019). Del resto, essendo l’intermediario gravato dall’obbligo di registrare l’ordine, prenderlo in carico e porlo in esecuzione nel rispetto del principio di priorità cronologica, la mancata vendita può anche essere dipesa *“unicamente dal fatto che all’epoca in cui l’ordine in questione è stato impartito, e immesso nel sistema, non vi era domanda corrispondente di acquisto di azioni dell’emittente, sicché esso non ha potuto trovare una contropartita atta a soddisfarlo”* (Decisione n. 1362 del 21 gennaio 2019).

L’insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un ristoro così quantificato. Rilevata la prescrizione di ogni pretesa in relazione alle operazioni

compiute antecedentemente al 27 novembre 2007 (per € 1.946,05) e rilevata altresì l'assenza di un valido contratto-quadro in atti per le operazioni concluse prima del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1711 c.c., queste ultime restano a carico dell'Intermediario, il quale è tenuto a restituire la somma corrisposta a fronte della messa a disposizione delle azioni stesse. Secondo costante orientamento di questo Arbitro, il Ricorrente non è tenuto a restituire i dividendi incassati sui titoli di che trattasi in quanto percepiti in buona fede. Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte in parte motiva, questo Collegio ritiene altresì acclarato il diritto del Ricorrente al risarcimento del danno occorso in ragione degli investimenti compiuti successivamente al 14 dicembre 2010, quantificato in € 3.948,00, da cui occorre che siano detratte le somme percepite a titolo di dividendi (€ 144,92). Inoltre, occorre ulteriormente detrarre il valore delle azioni tuttora detenute dal Ricorrente e quotate sul mercato Hi-MTF (457 azioni x € 2,38), per un importo complessivo pari a € 1.087,66, per effetto del che questo Collegio riconosce conclusivamente all'odierno Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € 5.313,32. La somma così determinata deve essere rivalutata (per € 343,48) fino alla data della presente decisione e maggiorata degli interessi legali dalla medesima data e sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente la somma di € 5.656,80, comprensiva di rivalutazione monetaria fino alla presente decisione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo

le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi